SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2002.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», per l'anno 2002, ai lavoratori italiani residenti all'estero.

02A05983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2002.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», per l'anno 2002, ai lavoratori residenti nel territorio nazionale.

02A05984

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 aprile 2002.

Autorizzazione all'organismo «TUV - Italia», in Cinisello Balsamo, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «TUV - Italia», con sede legale in via Bettola n. 32 - Cinisello Balsamo in data 10 ottobre 2001 acquisita, in data 17 ottobre 2001 con prot. 782151, agli atti della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 10 dicembre 2001 ed acquisita, in data 14 marzo 2002, prot. 779882, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «TUV - Italia», Cinisello Balsamo, soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «TUV - Italia», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «TUV - Italia», con sede legale in via Bettola n. 32 - Cinisello Balsamo, è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'organismo «TUV - Italia», con sede legale in via Bettola n. 32 - Cinisello Balsamo, è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1 ed i compiti di cui all'art. 2 devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5.

Per le attività di cui all'art. 2 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 6.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 7.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 8.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2, sono a carico del «TUV - Italia» e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A05294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2002.

Autorizzazione al laboratorio Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 marzo 2002 dal laboratorio stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79, nella persona del responsabile dott. Oreste Cozzoli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidi grassi in posizione 2 nel trigliceride;

acidi grassi trans-isomeri mediante gascromatografia con colonna capillare;

acidità;

analisi gascromatografica degli esteri metilici negli acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

composizione e contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare;

contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare;

erotrodiolo e uvaolo;

numero di perossidi;

valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine.

02A05314

DECRETO 29 aprile 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal comitato promotore della registrazione della DOP Fior di Latte Appennino Meridionale, quale associazione richiedente la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto

di che trattasi, la società «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale», con sede in Milano, via G. Gozzi n. 1/A;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi a pasta filata;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° marzo 2002.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

In particolare «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» provvederà ad adeguare il piano dei controlli di cui al presente decreto non appena sarà predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali uno schema standard per i formaggi a pasta filata.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel comma 1 del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Fior di Latte Appennino Meridionale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO «FIOR DI LATTE APPENNINO MERIDIONALE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Fior di Latte Appennino Meridionale» è riservata esclusivamente al formaggio fresco a pasta filata, molle, a fermentazione lattica, prodotto durante tutto il periodo dell'anno con latte di vacca proveniente dalle aziende del territorio delimitato all'art. 3, rispettando le norme dettate dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale» è usato come formaggio da tavola.

All'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

forma: tondeggiante anche con testina. È consentito l'uso di forme a nodino, a treccia e a parallelepipedo;

peso: da un minimo di 20 grammi fino ad un massimo di 500 grammi, per tutte le forme consentite;

aspetto esterno: privo di crosta, color bianco-latte, presenza di pelle di consistenza tenera, superficie omogenea, liscia e lucente;

pasta: di color bianco-latte a struttura fibrosa, a fogli sottili; di consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all'origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature; sono ammesse al taglio piccole occhiature ripiene di latticello, non dovute comunque a fermentazioni gassose;

sapore: caratteristico, fresco, di latte delicatamente acidulo;

odore: fragrante, di latte delicatamente acidulo;

grasso: sulla sostanza secca non inferiore al 40%;

umidità: tra il 55% e il 65%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale» comprende il territorio delle province di seguito indicate, isole escluse:

Frosinone e Latina, nella regione Lazio;

Campobasso, nella regione Molise;

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione Campania;

Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia;

Potenza, nella regione Basilicata;

Cosenza, nella regione Calabria.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici.

La produzione di formaggi da latte di vacca nell'Italia meridionale è documentata fin dall'antichità dai testi di autori latini quali Plinio e Columella: quest'ultimo nel suo «*De re rustica*» (lib. VII, 8), come riporta Savini (in «I formaggi di pasta filata» Soc. Arte della stampa, Roma 1937), parla di un «formaggio premuto a mano ... che ... rappreso dentro il mastello mentre è intiepidito, si taglia e, sopra gettatisi l'acqua bollente o gettatovisi con le mani spreme in forma di bozzo ...».

Tale descrizione riflette compiutamente in modo sintetico la tecnologia di preparazione delle paste filate; tuttavia solo a partire da tempi a noi più vicini si riesce ad avere una definizione più precisa delle tipologie casearie prodotte ed a documentare l'uso di nomi di formaggi da cui derivano quelli attuali.

Questi formaggi freschi a pasta filata nascono nelle regioni meridionali per l'esigenza dei produttori di ottenere un prodotto che, tenuto conto del contenuto proteico e di estratto secco relativamente bassi del latte raccolto, consenta rese più elevate in formaggi, e a causa del clima caldo, in quanto il latte risultava inidoneo per altri formaggi.

Il «Fior di Latte Appennino Meridionale» è un formaggio tipico del caseificio meridionale da tempi lontani, tuttavia è difficile datare con precisione tale origine.

Nel periodo verso gli anni 50 del secolo scorso, nell'intento di semplificare la differenziazione delle produzioni casearie a pasta filata fresca, si è iniziato a chiamare fior di latte le «mozzarelle» prodotte con latte di vacca. In un dettagliato scritto intitolato «Monografia del fior di latte» («il latte», 32 1958) Marracino descrive lavorazione e caratteristiche di questo formaggio, proprio al fine di «affermare sempre più il concetto di distinguere nettamente i due latticini,

di seguito indicati ambedue di pasta filata molle, riservando il nome di fior di latte a quello derivato da latte di vacca, ed il nome di mozzarella a quello derivato da latte di bufala».

Negli anni 60, sempre del secolo scorso, tale distinzione diventa definitiva anche in atti ufficiali, tant'è che la qualificazione fior di latte distinta da quella di mozzarella compare in studi degli ispettori delle imposte dirette (Boll. Trib. d'lnf. pag. 1930 e seg., 1967).

I territori della denominazione tradizionale «Fior di Latte Appennino Meridionale» si estendono sui versanti orientale ed occidentale dell'Italia meridionale, con le loro propaggini fino alle pianure costiere.

La denominazione geografica «appennino meridionale» non è altro, quindi, che l'espressione di quanto implicitamente si è sempre inteso con il termine fior di latte, un formaggio tipico, cioè, che si produceva e si continua a produrre nell'area tradizionale dell'Appennino meridionale, nella sua accezione sopra riportata.

L'origine è comprovata, inoltre, dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/raccoglitori del latte e del formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale»:

iscrizioni ad un apposito registro degli allevatori/produttori di latte;

iscrizioni ad un apposito registro dei raccoglitori di latte;

iscrizioni ad un apposito registro dei trasformatori;

tenuta di appositi registri di produzione e raccolta.

Al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto, a cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio del latte, nonché adeguata documentazione che consenta di riferire le masse conservate alla loro provenienza.

Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in formaggio, il caseificio deve avere cura di documentare, mediante opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale».

4.2. Riferimenti sociali ed economici.

Il «Fior di Latte Appennino Meridionale» assorbe la maggior parte del latte prodotto nell'area delimitata e, pertanto, ha un'incidenza rilevante nell'economia zoocasearia locale. L'area delimitata, inoltre, è stata classificata, sotto il profilo generale economico, «area svantaggiata», in linea con il secondo considerando del regolamento CEE 2081/92.

Art. 5.

Descrizione del processo produttivo

5.1. Il latte.

Il latte destinato alla produzione del formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale» deve essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato all'art. 3; deve essere utilizzato esclusivamente latte intero, proveniente da una o più mungiture consecutive da effettuare nell'arco di sedici ore, che giunga crudo allo stabilimento di fabbricazione e con un contenuto minimo, calcolato sul latte di massa di sostanze proteiche di 2,7% e di materia grassa di 3,3%.

5.2. Alimentazione delle bovine.

Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Fior di Latte Appennino Meridionale» deve essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine basata sull'utilizzo di essenze foraggere tipiche della zona di produzione, costituite prevalentemente da leguminose (vecce, trifoglio incarnato e *subterraneum*) e da cereali (avena, orzo, mais), consumate allo stato fresco o conservato, ottenute all'interno del territorio delimitato all'art. 3.

È consentito l'utilizzo di mangimi concentrati ed integratori.

5.3. Raccolta e trasporto del latte.

Relativamente alla fase di raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico - sanitari cogenti per quanto riguarda trattamento della materia prima ed idoneità degli strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 3 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche del processo di trasformazione

6.1. Stoccaggio del latte al caseificio.

Il latte deve giungere al caseificio entro 36 ore dalla prima mungitura.

Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di mescolamento del latte non proveniente dalla zona delimitata all'art. 3 e non idoneo in base al presente disciplinare.

Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati contenitori dove conservare il latte destinato a questa trasformazione, secondo quanto necessario.

6.2. Caseificazione.

Il latte, allo stato crudo e quindi non soggetto a processi di termizzazione e/o pastorizzazione, viene riscaldato fino a una temperatura compresa tra 33 ºC e 38 ºC.

Al latte così riscaldato viene, subito dopo, aggiunto un siero innesto naturale derivante dalla precedente lavorazione di latte vaccino crudo e comunque proveniente dall'area di produzione.

Ottenuta la miscelazione manualmente o anche meccanicamente, viene aggiunto caglio naturale liquido di vitello.

Il processo di coagulazione dura in media 20-40 minuti, al termine del quale si procede alla rottura della cagliata, che si protrae fino ad ottenere granuli della grandezza di una nocciola.

Segue, per fermentazione naturale, la maturazione della cagliata che avviene sotto siero per un tempo variabile, di solito oscillante intorno alle 3-5 ore dall'aggiunte del caglio. È vietato l'utilizzo di acidi organici ovvero di correttori di pH di natura chimica.

6.3. Filatura, mozzatura e salatura.

Al termine della maturazione, fino al raggiungimento di un pH compreso tra 5,0 e 5,3, la cagliata viene ridotta tradizionalmente in listerelle, poste in appositi recipienti, nei quali con aggiunta di acqua quasi bollente viene sottoposta a filatura.

Si passa quindi al procedimento di mozzatura della pasta così ottenuta, per assicurare ai singoli pezzi la forma e la dimensione previste.

Le operazioni di filatura e mozzatura possono essere meccanizzate.

I singoli pezzi vengono poi immessi in vasche contenenti acqua fredda, per ottenere rassodamento, ed infine sottoposti a salatura per immersione in salamoia.

La salatura comunque può essere effettuata anche direttamente in fase di filatura, seguita poi dal rassodamento in acqua fredda.

6.4. Confezionamento e conservazione.

Il «Fior di Latte Appennino Meridionale» deve essere confezionato in involucro protettivo e commercializzato in contatto con un liquido di governo, costituito da semplice acqua se la salatura è avvenuta in fase di filatura, acqua e sale se è stata effettuata in salamoia; a contatto diretto se l'involucro è ermetico, per diffusione se l'involucro è forato o permeabile.

Non è ammesso l'utilizzo di conservanti.

La temperatura di conservazione va indicata in etichetta, così come la data di scadenza espressa con la dizione «da consumarsi entro il ... » completata da giorno e mese.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il legame con il territorio e l'ambiente di produzione del «Fior di Latte Appennino Meridionale» è determinato da una pluralità di fattori fra i quali possiamo ricordare la specificità del latte, che presenta aromi e sapori propri legati all'alimentazione delle vacche con essenze foraggere tipiche dei due versanti dell'Appennino meridionale. Fra queste essenze spiccano il *Trifolium incarnatum* (trifoglio rosso) che è una componente essenziale degli erbai misti a ciclo autunno vernino. Altra essenze diffusa in tutta l'area del comprensorio del «Fior di Latte Appennino Meridionale» è il *Trifolium subterraneum*, autoseminante, con foglie di un bel verde marcato. In tutti gli erbai misti autunno vernini, però la componente più importante è rappresentativa è costituita da ecotipi della veccia, una foraggera papilionacee autoctona, coltivata insieme all'avena ed al trifoglio incarnato, che è

stata assunta a contrassegno del formaggio (*Vicia sepium*). Il ciclo colturale del territorio delimitato è completato da cereali a semina primaverile-estiva, che, allo stato fresco o conservato, concorrono al soddisfacimento alimentare dei bovini.

L'ambiente pedoclimatico dell'Appennino meridionale, pur essendo strutturalmente complesso, sotto l'aspetto agro-zootecnico ha una sua unità riconducibile alle influenze caratteristiche del clima mediterraneo, che ne condiziona le colture e a stessa vita degli animali.

Questa sostanziale unità fa sì che la produzione del latte risente sensibilmente dei fattori locali e si differenzi quindi apprezzabilmente dalle produzioni di altri territori al di fuori dell'area delimitata.

L'uso del siero innesto naturale, che esalta quindi al massimo le microflore autoctone derivanti dalle specifiche materie prime e tecnologie di caseificazione adottate, è un secondo fattore di identità di questo formaggio.

La microflora lattica del latte crudo dell'area di produzione del «Fior di Latte Appennino Meridionale» è costituita da batteri lattici mesofili e termofili, cioè da batteri lattici che si sviluppano a temperature comprese tra i 10 ed i 30 °C (i mesofili) cioè alla temperatura del latte prima del riscaldamento, ed a temperature maggiori (i termofili), durante tale fase.

Caratteristica del «Fior di Latte Appennino Meridionale» è la forte presenza di microflora altamente aromatizzante, che determina il tipico gusto del prodotto.

Il siero innesto, infatti, è una coltura di batteri lattici che, aggiunti al latte prima di ogni lavorazione, contribuiscono alla sua trasformazione in prodotti lattieri attraverso le loro attività enzimatiche, tra le quali, in primo luogo, la capacità di fermentare il lattosio ad acido lattico e di sviluppare composti aromatici.

Nella zona geografica delimitata, quindi, esiste una comune tecnologia che privilegia la naturalità della produzione. Infatti, il siero innesto naturale rappresenta il continuo ed ininterrotto legame microbiologico con il territorio, in quanto tramanda al giorno successivo la microflora del giorno precedente: il siero è, di fatto, l'anello di congiunzione che collega una caseificazione all'altra, giorno dopo giorno (come il lievito per il pane).

Art. 8.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081 del 14 febbraio 1992.

Art. 9.

Etichettatura

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Fior di Latte Appennino meridionale» deve arrecare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

È consentito l'uso di una menzione di provenienza, veritiera e documentabile, del prodotto da riportare immediatamente dopo l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione.

Descrizione dell'allegato A

Il logo è composto da due cerchi concentrici dei quali l'esterno riporta la dicitura «Fior di Latte Appennino Meridionale» di colore bianco in campo violetto (codice 258 C - scala quadricromia europea ottenuto dal 30% di azzurro e dal 70% di rosso).

Il cerchio interno riporta tre fiori stilizzati di veccia silvana (*Vicia sepium*) dello stesso colore violetto ed una foglia pennata costituita da dodici foglioline terminanti in cirri fuoriuscenti dal cerchio esterno, di colore verde (codice 361 C - scala quadricromia europea ottenuto dal 53% di giallo e dal 47% di azzurro).

Le dimensioni dei grafici riportati nell'allegato *A* sono di diametro rispettivamente di cm 7,5 e di cm 2,8; essi sono utilizzabili in relazione alle diverse pezzature del prodotto.

FIOR DI LATTE APPENNINO MERIDIONALE

Pantone 258C	Quadricromia 30C - 70M
Pantone 361C	Quadricromia 70C - 80G

02A05993

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 2002.

Modifiche al corso di primo soccorso sanitario elementare (elementary first aid).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE
E DEL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV della medesima Convenzione;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (codice STCW);

Vista la regola VI/1-3 paragrafo 2.1.3 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-VI/1-3 del codice STCW relativa all'addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 dicembre 2001;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2001 con il quale è stato definito il programma di esame in materia di primo soccorso sanitario elementare;

Vista la nota 28 dicembre 2001 della Confederazione italiana armatori con la quale si richiede che anche il medico competente della società armatrice nominato ai sensi del decreto legislativo n. 271/1999 possa rilasciare l'attestato di addestramento di primo soccorso sanitario elementare;

Vista la nota n. 100/321.14 del 16 gennaio 2002 con la quale il Ministero della salute esprime parere favorevole in merito al rilascio del certificato di primo soccorso sanitario elementare da parte del medico competente della società armatrice;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 è così modificato:

L'attestato di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili viene rilasciato da un ufficiale della nave munito di certificato "medical care" conseguito ai sensi del decreto interministeriale del 25 agosto 1997, dal medico di bordo, ove presente, e dal medico competente della società armatrice nominato ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999 che sono responsabili dello svolgimento dell'addestramento prescritto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente generale: CALIENDO

02A05276

DECRETO 28 marzo 2002.

Modifiche al corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (personal safety and social responsabilities).

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1º febbraio 1997;

Vista la regola VI/1 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-VI/1 paragrafo 2.1.4 del Codice STCW, relativa all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali e, in particolare, l'art. 2, comma 4, concernente una dispensa dall'obbligo di frequenza del corso medesimo, valida fino al 1º febbraio 2002;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre del corrente anno il termine del 1º febbraio 2002 per poter usufruire della dispensa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 19 giugno 2001, citato in premessa, è modificato come segue:

«Fino al 31 dicembre 2002, sono altresì dispensati dall'obbligo di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che alla data del 27 luglio 2001 abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il dirigente generale: CALIENDO

02A05277

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 aprile 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 19 giugno 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: AB ANALITICA S.R.L.
TORRE (PADOVA) - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7826

Titolo del progetto: Studio dell'espressione di geni coinvolti nella farmacoresistenza ai farmaci tumorali in linee cellulari e in campioni clinici mediante l'impiego di microarray

Durata e data inizio progetto: Mesi 42 dal 06/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/11/00

Costo ammesso Euro = 818.584,19= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 818.584,19=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 0,00=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	818.584,19	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =368.362,88=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =409.292,09=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ABB SACE S.P.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7937

Titolo del progetto: Studio, analisi e valutazione dell'applicabilità di nuove conoscenze nell'ambito delle materie plastiche, dei materiali metallici, dei materiali piezoelettrici e dei fenomeni dell'arco elettrico alla progettazione e produzione di una gamma innovativa di apparecchi di protezione e controllo degli impianti elettrici in bassa tensione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 22/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 19/11/00

Costo ammesso Euro = 4.838.664,03= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.605.354,63=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.233.309,40=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.605.354,63	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.233.309,40	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =2.496.750,64=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =720.960,94=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ACME DRUGS SRL
CAVRIAGO - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7655

Titolo del progetto: Messa a punto di un preparato originale ed innovativo costituito da una miscela di acidi biliari da utilizzarsi come additivo nell'alimentazione di animali di interesse zootecnico in sostituzione dei promotori di crescita ad attività antibiotica o di altri agenti emulsionanti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 19/10/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 17/10/99

Costo ammesso Euro = 553.641,80= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 471.008,69=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 82.633,10=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	471.008,69	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	82.633,10	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =276.820,90=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =236.405,05=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	50	45	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	50	30	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ASTEL DI ASTENGO PAOLO & C. SAS
IVREA - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4288

Titolo del progetto: Camilla - Gestore intelligente di segnali video, audio e logici per progetti di automazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 18 dal 08/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/08/00

Costo ammesso Euro = 497.347,99= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 267.524,67=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 229.823,32=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	267.524,67	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	229.823,32	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =223.806,60=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =213.859,64=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BIOPROGRESS S.P.A.
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 22234

Titolo del progetto: Metodo innovativo per rendere la nimesulide disponibile nelle forme farmaceutiche liquide mediante la sintesi di NME.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 05/03/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 05/03/00

Costo ammesso Euro = 3.072.918,55= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.840.512,94=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 232.405,61=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	77.468,53	2.763.044,41	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	232.405,61	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.671.667,69=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.207.656,99=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: C.D.M. ROVELLA S.P.A.
SAN MAURO TORINESE - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8138

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione di una macchina per elettroerosione a filo.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/12/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/10/99

Costo ammesso Euro = 1.327.294,23= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 428.142,77=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 899.151,46= (di cui extra U.E. 126.531,94)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	428.142,77	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	772.619,52	126.531,94

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =735.321,00=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =388.897,21=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COGEIM EUROPE S.r.l.
BUSTO ARSIZIO - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10196

Titolo del progetto: Progettazione e sviluppo precompetitivo a livello prototipale di una nuova granigliatrice integralmente automatizzata a tunnel dedicata al trattamento superficiale del prodotto edile a forte ricaduta economico ambientale.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 20/01/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/01/00

Costo ammesso Euro = 1.043.242,94= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.043.242,94=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.043.242,94	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =625.945,76=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =208.648,59=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EMILCERAMICA SPA
FIORANO MODENESE - MO (Classificata Grande Impresa)
GATTELLI SPA
RUSSI RA

Progetto n. 22658

Titolo del progetto: Ricerca industriale sul recupero del calore disperso e la riduzione del carico inquinante nei processi produttivi dei materiali ceramici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 03/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/03/00

Costo ammesso Euro = 2.453.170,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.130.524,15=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.322.646,12=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.130.524,15	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.322.646,12	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.349.243,65=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =782.561,32=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: EMM SRL
SALA BOLOGNESE - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5070

Titolo del progetto: Macchina rettilinea per maglieria di nuova generazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 10/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/09/00

Costo ammesso Euro = 729.753,60= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 147.086,92=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 582.666,67=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	147.086,92	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	582.666,67	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =437.852,16=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =167.843,33=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: HEMINA S.P.A.
Padova - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 22668

Titolo del progetto: Nuova generazione di misuratori magnetici di portata-

Durata e data inizio progetto: Mesi 28 dal 01/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/03/00

Costo ammesso Euro = 788.629,68= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 420.912,37=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 367.717,31=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	420.912,37	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	367.717,31	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =473.177,81=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =220.816,31=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento di capitale da realizzarsi attraverso il versamento di mezzi freschi per un importo pari a euro 206.582,76.

Ditta: PRIMM S.r.l.
Milano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 23117

Titolo del progetto: Progettazione e sviluppo di Peptidi sintetici lineari e ciclici derivanti da RANTES ad attività anti HIV e messa a punto del loro processo di sintesi.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/03/00

Costo ammesso Euro = 2.121.604,94= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.415.091,90=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 706.513,04=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.415.091,90	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	706.513,04	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.272.962,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =636.481,48=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TYCON TECHNOGLASS SPA
Quarto D'Altino - VE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8567

Titolo del progetto: Smalti con elevate prestazioni, impiegati come fondo e copertura su superfici metalliche soggette a corrosione da reazione chimica, da temperatura e/o da shock termico, unificati per qualsiasi metodo di applicazione e cottura attualmente in uso.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 14/11/1999

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/11/99

Costo ammesso Euro = 1.536.459,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.188.367,32=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 348.091,95=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	1.188.367,32	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	0,00	348.091,95	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =845.052,60=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =562.344,09=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: VARISCO POMPE SRL
Padova - PD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4817

Titolo del progetto: Sviluppo di una nuova gamma di pompe centrifughe autoadescanti ad elevate prestazioni

Durata e data inizio progetto: Mesi 38 dal 01/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/09/00

Costo ammesso Euro = 1.728.064,78= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 698.766,18=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.029.298,60=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	698.766,18	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.029.298,60	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =777.629,15=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =708.506,56=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 1.008.556,75 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 15.522.116,76 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A05312

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 maggio 2002.

Revisione dei presidi medico-chirurgici contenenti clorpirifos.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 189 del testo unico delle LL.SS. approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;

Vista la legge n. 317 del 3 agosto 2001 concernente l'organizzazione del Governo, che prevede la ridenominazione del Ministero della sanità in Ministero della salute;

Considerate le azioni restrittive adottate dall'Agenzia americana per l'ambiente (EPA) nei confronti di tutti gli impieghi non agricoli del clorpirifos;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 26 marzo 2001 che ha indicato l'opportunità di limitare l'uso domestico del principio attivo clorpirifos quale insetticida per impieghi non agricoli;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 20 luglio 2001 che a seguito dell'esame delle controdeduzioni della ditta produttrice del principio attivo clorpirifos ha ritenuto confermare il citato parere del 26 marzo 2001;

Visto altresì il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 16 gennaio 2001 in seguito all'esame di ulteriori controdeduzioni fornite dalla ditta produttrice del principio attivo clorpirifos;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 febbraio 2002;

Considerato il possibile rischio di manifestazioni di neurotossicità ritardata legate all'inalazione di clorpirifos da parte dei bambini;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto di commercializzare prodotti insetticidi contenenti clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per uso domestico.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti sopra specificati si intendono revocate e le confezioni in commercio devono essere ritirate a cura delle ditte titolari delle autorizzazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

È fatto divieto di commercializzare prodotti insetticidi contenenti clorpirifos registrati come presidi medico-chirurgici per impiego civile in formulati concentrati da diluire o pronti all'uso che non riportino negli stampati le seguenti avvertenze:

a) l'uso è consentito solo da parte di personale specializzato;

b) va rispettato un intervallo minimo di sei ore di ventilazione dei locali trattati tra l'effettuazione del trattamento e l'agibilità dei locali;

c) non trattare superfici assorbenti quali tappeti, moquettes ed altro materiale che può assorbire il prodotto;

d) prima della applicazione in ambienti frequentati da bambini (come scuole, asili) rimuovere gli oggetti solitamente usati dai bambini (come giocattoli, libri).

Art. 3.

Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui all'art. 2 che intendano mantenere in vigore l'autorizzazione devono modificare gli stampati conformemente alle suddette disposizioni inviandone copia al Ministero della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici i cui stampati non risultano aggiornati nei modi e nei tempi sopra previsti si intendono revocate e le confezioni in commercio devono essere ritirate a cura delle ditte titolari delle autorizzazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I comandi dei Carabinieri per la sanità (NAS) e le aziende sanitarie locali (ASL) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A06181

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 marzo 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 5 del 5 febbraio 1998 concernente la ricostituzione del comitato provinciale presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 ed all'44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che stabilisce che tale organo collegiale venga rinnovato ogni quattro anni;

Vista la legge del 15 luglio 1994, n. 444 concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto comitato, al fine di renderlo operativo conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 444/1994;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, con cui è stabilito che il dirigente della direzione provinciale del lavoro, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, territorialmente competente, nonché di quelli acquisiti dall'ufficio, sentite le locali organizzazioni sindacali, provvede alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1, 2, 3 dell'art. 34, sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 tra i vari settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alla funzione del comitato, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;

alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori nel consiglio di amministrazione dell'istituto;

Vista la nota n. 0015532/2001/GENE del 30 novembre 2001, con cui la locale camera di commercio ha fornito i dati richiesti relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della provincia;

Ritenuto di dovere individuare, sulla scorta dei dati della camera di commercio, nonché di quelli acquisiti direttamente dallo scrivente, le organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nell'ambito di questa provincia;

Considerato che per valutare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale occorre tenere presente la consistenza numerica dei soggetti rappresentati, l'ampiezza e la diffusione della struttura organizzativa, la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e la partecipazione a vertenze di lavoro;

Viste le comunicazioni dell'I.N.P.S., con le quali vengono forniti i dati relativi al numero delle deleghe rilasciate alle singole organizzazioni sindacali per la trattazione di pratiche di pensione, ricorsi e varie, nonché il numero delle quote associative trattenute per gli iscritti alle singole confederazioni;

Vista la nota della Cassa edile di Cosenza n. 300 del 28 gennaio 2002, da cui si evince il numero delle deleghe rilasciate dai lavoratori a favore di ciascuna organizzazione sindacale;

Visti i dati concernenti l'attività vertenziale svoltasi nell'ambito di questa direzione;

Visti i dati forniti direttamente dalle organizzazioni sindacali su richiesta di questa direzione circa l'organizzazione e la diffusione nell'ambito del territorio di questa provincia;

Ritenuto che a seguito delle valutazioni e della comparazione dei dati in possesso, sono state ritenute maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL;

per i datori di lavoro: la Confederazione italiana agricoltori, l'Associazione provinciale degli industriali, e la Confcommercio;

per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni: la Confcommercio, la Confartigianato e la Federazione provinciale del coltivatori diretti;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Cosenza è ricostituito il provinciale dell'Istituto a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

Membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Ianni Massimiliano Pio nato il 31 agosto 1967;
Sammarro Giuseppe nato il 15 gennaio 1946;
Scirchio Gennaro nato il 1° gennaio 1950;
Spingola Francesco nato il 30 luglio 1959;
Costabile Renato nato il 13 settembre 1959;
Russo Antonio nato il 14 aprile 1960;
Filice Francesco nato il 29 maggio 1931;
Di Iacovo Benedetto nato il 13 luglio 1952;
Tocci Armando nato il 23 gennaio 1949;
Lucirino Francesco nato il 9 aprile 1954;
Merenda Franco nato il 12 novembre 1943;

Membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

Barbarossa Francesco nato il 9 novembre 1955;
Esposito Edoardo nato il 2 gennaio 1947;
Gargano Claudio nato il 15 ottobre 1921;

Membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Brescia Francesco nato il 26 aprile 1952;
Falsetta Mario nato il 1° maggio 1929;
Ciampoli Simone nato il 14 ottobre 1970;

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Cosenza;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

direttore della sede provinciale dell'INPS.

Il comitato, così composto, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Lo stesso provvedimento in pari data viene trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il quale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cosenza, 25 marzo 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A05384

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa edilizia «Il Pino a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Arturo Salerno in data 10 marzo 1972, repertorio n. 49161, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 2737, posizione B.U.S.C. n. 1264/121639;

2) società cooperativa edilizia «La Viola a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 4 agosto 1972, repertorio n. 83767, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 2761, posizione B.U.S.C. n. 1279/121888;

3) società cooperativa edilizia «Fernando Santi a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Claudio Mariano in data 17 luglio 1980, repertorio n. 92, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 4776, posizione B.U.S.C. n. 2308/177950;

4) società cooperativa edilizia «Stella Nova a r.l.», con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo in data 3 luglio 1981, repertorio n. 88209, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 5299, B.U.S.C. n. 2658/190647;

5) società cooperativa edilizia «Positano a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 23 maggio 1983, repertorio n. 3598, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 6101, posizione B.U.S.C. n. 2840/199339.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05442

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giovani Pescatori a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 3809 del 5 giugno 2001 della divisione IV/5 della direzione generale della cooperazione;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Giovani Pescatori a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 24 maggio 1967, repertorio n. 72589, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 2342, posizione B.U.S.C. n. 1072/106963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05443

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001, pervenuto con nota n. 2212 del 20 giugno 2001;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa mista «Cooperativa turistica meridionale a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 29 settembre 1986, repertorio n. 159677, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 8447, posizione B.U.S.C. n. 3525/222411;

2) società cooperativa agricola «Sant'Antonio a r.l.», con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 18 gennaio 1997, repertorio n. 16123, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 516059, posizione B.U.S.C. n. 4685/280690;

3) società cooperativa agricola «Europa a r.l.», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Matteo Torelli in data 24 marzo 1993, repertorio n. 16071, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 3138, posizione B.U.S.C. n. 4371/263108;

4) società cooperativa sociale «l'Oasi a r.l.», con sede nel comune di Candela, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 5 febbraio 1998, repertorio n. 41393, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 38314, posizione B.U.S.C. n. 4791/284994;

5) società cooperativa mista «Della società Futura S. Luigi a r.l.», con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 6 marzo 1990, repertorio n. 24606, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 10750, posizione B.U.S.C. n. 4058/246870;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Novella a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Maria Marzano in data 8 maggio 1975, repertorio n. 5516, tribunale di Foggia, R.S./I. 3324, posizione B.U.S.C. n. 1562/139428;

7) società cooperativa sociale «Poliservice a r.l.», con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 17 marzo 1998, repertorio n. 72106, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 39916, posizione B.U.S.C. n. 4735/283583.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05444

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 20 settembre 2001 espresso dal comitato centrale per le cooperative pervenuto con nota n. 2421 dell'8 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, al sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa agricola «Santa Maria a r.l.», con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 11 dicembre 1989, repertorio n. 16882, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 10551, posizione B.U.S.C. n. 4019/244804;

piccola società cooperativa mista «Vieste Education Service a r.l.», con sede nel comune di Vieste, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Petrera in data 10 luglio 1996, repertorio n. 700, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 184247, posizione B.U.S.C. n. 4613/277382;

società cooperativa di produzione e lavoro «Operai sannicandresi a r.l.», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 21 marzo 1985, repertorio n. 17135, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 1640, posizione B.U.S.C. n. 3226/218133;

società cooperativa agricola «Daunia agricola 84 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 5 aprile 1984, repertorio n. 71126, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 6489, posizione B.U.S.C. n. 2939/204484;

società cooperativa agricola «La Vindice a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Benigno Colucci in data 24 settembre 1940, repertorio n. 5676, tribunale di Foggia, R.S/I. n. 1228, posizione B.U.S.C. n. 461/26948.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05445

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Martino S.r.l.», in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «San Martino a r.l.», con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 22 settembre 1975, repertorio n. 152187, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 3426, posizione B.U.S.C. n. 1646/143059, ai sensi per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05555

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperativa appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2001, pervenuto con nota n. 2312 del 2 agosto 2001 della direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa agricola «La Pugliese a r.l.», con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Ferdinando Parente in data 1° giugno 1989, repertorio n. 3366, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 10316, posizione B.U.S.C. n. 3957/242174;

2) società cooperativa trasporto «Le.Po. a r.l.», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 9 maggio 1987, repertorio n. 12856, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 2159, posizione B.U.S.C. n. 3678/228177;

3) società cooperativa agricola «San Riccardo a r.l.», con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 25 marzo 1994, repertorio n. 39006, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 13123, posizione B.U.S.C. n. 4485/268936;

4) società cooperativa agricola Co.Pr.A.M. a r.l.», con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 31 gennaio 1983, repertorio n. 130865, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 6257, posizione B.U.S.C. n. 2927/203287;

5) società cooperativa mista «Agritur a r.l.», con sede nel comune di Chieuti, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo in data 9 dicembre 1982, repertorio n. 93184, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 1358, posizione B.U.S.C. n. 2843/199741;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «L'Edile di Capitanata a r.l.» con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 23 novembre 1970, repertorio n. 7780, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 2527, posizione B.U.S.C. n. 1178/116250;

7) società cooperativa produzione e lavoro «Maiclan a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 27 febbraio 1992, repertorio n. 25209, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 11828, posizione B.U.S.C. n. 4324/261002;

8) società cooperativa mista «Cooperativa socio sanitaria educazione e salute a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 11 aprile 1985, repertorio n. 28509, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 7263, posizione B.U.S.C. n. 160/211288.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05556

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Mary a r.l.», in San Severo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che le medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Vista la nota n. 5459 del 2 agosto 2001 della divisione IV della direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive;

Accertata l'incosistenza del patrimonio del sodalizio;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Mary a r.l.», con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Renato di Biase in data 3 marzo 1977, repertorio n. 102, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 3728, posizione n. 1791/153963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05557

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 31 ottobre 2001, espresso dal comitato centrale per le cooperative, pervenuto con nota n. 2497 del 14 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) piccola società cooperativa di produzione e lavoro «Litores-Daunia a r.l.», con sede nel comune di Pietra Montecorvino, costituita per rogito notaio Renato di Biase in data 6 febbraio 1998, repertorio n. 30871, tribunale di Foggia, R.S./I. n. 31543, posizione B.U.S.C. n. 4808/285882;

2) società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo Alto Tavoliere a r.l.», con sede nel comune di Serracapriola, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 27 gennaio 1965, repertorio n. 7675, tribunale di Lucera, R.S./I. n. 323, posizione B.U.S.C. n. 187/92867.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05558

DECRETO 29 marzo 2002.

Scioglimento di due società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi.

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

soc. coop.va edilizia Posta Palazzo a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 27 giugno 1980, repertorio n. 957, tribunale di Foggia, R.S./I. 4769, posizione B.U.S.C. n. 2324/178747;

soc. coop.va edilizia Tempi Nuovi a r.l. con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 15 aprile 1982, repertorio n. 153, tribunale di Foggia, R.S./I. 5662, posizione B.U.S.C. n. 2673/191417.

Foggia, 29 marzo 2002

Il dirigente: PISTILLO

02A05559

DECRETO 4 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Forlì - Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ - CESENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto direttoriale n. 2101 del 5 febbraio 1998, pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia di Forlì - Cesena n. 11 dell'11 febbraio 1998, con il quale fu ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forlì - Cesena;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione del suddetto comitato provinciale per decorso quadriennio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3 P.S./127644 del 29 agosto 1970, con la quale vennero impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti,dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Divisione III n. 31/1989 del 14 aprile 1999, con la quale sono state impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della sopra citata legge n. 88 del 1989;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri che rappresentano i lavoratori dipendénti, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia e che a tal fine sono state interpellate le seguenti associazione:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA);

Associazione bancaria italiana (ABI);

Confederazione generale dell'agricoltura (Confagricoltura);

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Associazione degli industriali della provincia di Forli-Cesena (aderente alla Confindustria);

Associazione piccole e medie industrie (API);

Associazione sindacale Intersind;

Unione del commercio e del turismo della provincia di Forlì-Cesena (Confcommercio);

Confesercenti provinciale forlivese;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Confartigianato della provincia di Forlì-Cesena;

Lega nazionale delle cooperative;

Confcooperative di Forlì-Cesena;

Associazione generale delle cooperative (AGCI).

Considerato che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna associazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro.

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì e dall'I.N.P.S. nonché di quelli acquisito dalle rilevazioni d'ufficio in merito all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

Ritenuto che l'esclusione di talune organizzazioni sindacali non possa discendere da un criterio di valutazione comparativa tra organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, dovendo venire in rilievo in primo luogo la necessità di assicurare in seno al comitato la partecipazione, secondo la disponibilità di posti consentita, delle associazioni maggiormente rappresentative nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto;

Ritenuto inoltre di dover escludere le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo in quanto le società cooperative aderenti a ciascun organismo devono essere suddivise nei singoli settori produttivi e pertanto le suddette associazioni, raffrontate con le altre organizzazioni datoriali, risultano essere meno rappresentative;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, considerata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL):

Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Forlì - Cesena;

Unione interprovinciale degli agricoltori di Forlì-Cesena;

Confesercenti provinciale forlivese.

Per i lavoratori autonomi

Confederazione nazionale coltivatori diretti- Federazione provinciale di Forlì-Cesena;

Unione del commercio e del turismo della provincia di Forlì-Cesena (Confcommercio);

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA)-Associazione provinciale di Forlì-Cesena.

Ritenuto di dover nominare in seno al comitato provinciale I.N.P.S. il rappresentante della Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la sede di Forlì, composto come segue:

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Amadori Giuseppe, nato a Cesena il 6 aprile 1953;

2) Bassini Secondo, nato a Predappio l'8 marzo 1935;

3) Bergantini Luciano, nato a Dovadola il 4 aprile 1947;

4) Casadei Maurizio, nato a Forlì il 7 febbraio 1959;

5) Donati Paolo, nato a Sarsina il 19 luglio 1952;

6) Francisconi Gualtiero, nato a Meldola il 2 febbraio 1947;

7) Golinucci Amedeo, nato a Bertinoro l'11 ottobre 1948;

8) Gori Giorgio, nato a Sogliano al Rubicone il 16 ottobre 1936;

9) Mordenti Gino, nato a Cesena il 28 ottobre 1932;

10) Plachesi Renata, nata a Forlì il 24 ottobre 1928;

11) Sansovini Bruno, nato il 21 luglio 1930 (per i dirigenti d'azienda).

In rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Gardini rag. Glauco, nato a Forlì il 2 gennaio 1926 (per l'industria);

2) Gori dott. Roberto, nato a Forlì il 5 novembre 1953 (per l'agricoltura);

3) Romagnoli Maurizio, nato a Cesena il 9 aprile 1961 (per il commercio).

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Scaioli Valerio, nato a Forlì il 28 giugno 1947 (per gli artigiani);

2) Regolini Dino, nato a Chianni (Pisa) il 13 maggio 1928 (per i coltivatori diretti);

3) Zaccarini Mariangela, nata a Bertinoro il 25 maggio 1954 (per i commercianti).

Membri di diritto:

1) Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Forli-Cesena;

2) Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Forlì-Cesena;

3) Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Comitato durerà in carica quattro anni dalla data di effettivo insediamento.

Forlì, 4 aprile 2002

Il direttore provinciale: DALMONTE

02A05327

DECRETO 9 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crotone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CROTONE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 31 marzo 1998, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di Crotone;

Preso atto delle dimissioni del dott. Fernando Lopez quale componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dello stesso e alla nomina del nuovo membro effettivo;

Vista la nota dell'assessorato del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Crotone con la quale segnala il nominativo del sig. Roberto Fortunato Salerno;

Decreta:

Il sig. Roberto Fortunato Salerno, nato il 7 giugno 1960 a Crotone, ivi residente in via Cutro - Contrada

Gabelluccio, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crotone in sostituzione del dott. Fernando Lopez, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Crotone, 9 aprile 2002

Il direttore provinciale: RANDAZZO

02A05425

DECRETO 10 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle commissioni speciali di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle relative commissioni speciali;

Visto il decreto n. 6 del 30 gennaio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Frosinone e le commissioni speciali in seno allo stesso;

Viste le circolari ministeriali numeri 31/89 e 33/89 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni agli uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi secondo le nuove disposizioni di cui agli articoli 44 e 46 per scadenza dei termini del quadriennio;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, riguardante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visti i dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella provincia;

Ottemperato a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Individuati nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nell'agricoltura i settori economici interessati;

Considerato, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Sentite le organizzazioni sindacali nella seduta del 14 febbraio 2002;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali;
2. partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970;
3. partecipazione alla composizione di organismi collegiali operanti, a vari livelli, in provincia;
4. svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali;
5. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
6. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
7. per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti.

Tenuto conto che tra i predetti criteri quello di cui al punto 6 non può essere rilevato oggettivamente dall'ufficio, in quanto dati dichiarati dalle parti interessate;

Ritenuto che i dati ricavabili dagli altri criteri avanti elencati sono direttamente rilevabili dagli atti di ufficio e che i dati stessi sono da considerarsi effettivamente concreti, attendibili ed obiettivi;

Atteso che per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro i criteri di valutazione del grado di rappresentatività, oltre che in quelli sopraelencati, in quanto compatibili, devono altresì individuarsi massimamente nel numero delle aziende associate e nel numero dei lavoratori da esse dipendenti;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.;

per i datori di lavoro: Unione industriale - Federlazio - Unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale dei coltivatori diretti - Confederazione italiana agricoltori - Unione provinciale agricoltori unione del commercio e del turismo della provincia di Frosinone - Confesercenti - Confederazione nazionale artigianato - Unione artigiani ciociari - Confartigianato - Unione artigiani italiani;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone, per la durata di anni quattro, il comitato

provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

1. rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Colasanti Ornello, nato a Roma il 15 aprile 1935;

Menichelli Leandro, nato a Colleferro il 26 agosto 1946;

Vitaterna Fernando, nato a Castro dei Volsci il 18 marzo 1941;

Culicelli Pierluigi, nato ad Alatri il 30 ottobre 1940;

Galeone Donato, nato a Leporano il 24 giugno 1932;

Paluzzi Bruno, nato a Morolo il 22 giugno 1939;

Ricci Lauro, nato a Santopadre il 25 ottobre 1930;

Fareta Francesco, nato ad Addis Abeba il 3 ottobre 1958;

Rossi Giulio, nato a Subiaco il 23 maggio 1957;

Macciomei Umberto, nato a Patrica il 6 aprile 1934;

per i dirigenti d'azienda: Giacometti Giuseppe, nato, a Roma il 20 marzo 1930;

2. rappresentanti dei datori di lavoro:

Testa Franco, nato a Frosinone l'8 febbraio 1948;

Maura Lorenzo, nato a Frosinone il 3 agosto 1959;

Papetti Mario, nato a Frosinone il 24 maggio 1929.

3. rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Pennacchia Ambrogio, nato a Ferentino il 22 novembre 1943;

Papetti Leopoldo, nato a Frosinone il 4 luglio 1964;

Di Ponio Paolo, nato a Cassino il 1° aprile 1939;

4. il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

5. il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

6. il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone.

Sono ricostituite le seguenti tre commissioni speciali, per la durata di anni quattro, che opereranno in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte:

a) Commissione per i coltivatori diretti. Mezzadri e coloni:

Pennacchia Ambrogio, nato a Ferentino il 22 novembre 1943 - presidente;

Martufi Sandro, nato a Veroli il 18 ottobre 1960;

Sperduti Vincenzo, nato a Frosinone il 5 gennaio 1959;

Mancini Mario, nato a Morolo il 25 aprile 1951;

Galei Domenico, nato a Torrice il 25 novembre 1932;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone;

b) Commissione per l'artigianato:

Di Ponio Paolo, nato a Cassino il 1° aprile 1939 - presidente;

Leonetti Bruno, nato a Roma il 5 agosto 1933;

Toti Carlo, nato a Ripi il 6 dicembre 1938;

Nardone Antonio, nato a Cassino il 25 marzo 1940;

Paniccia Benito, nato a Veroli il 15 luglio 1957;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone;

c) Commissione per gli eserecenti attività commerciali:

Papetti Leopoldo, nato a Frosinone il 4 luglio 1964 - presidente;

De Angelis Letizia, nata in Australia il 17 febbraio 1963;

Mansi Luigi, nato a Frosinone il 20 aprile 1943;

Olleia Marco, nato a Frosinone il 4 febbraio 1966;

Chiappini Antonio, nato a Frosinone il 28 marzo 1930;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Frosinone;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La sede dell'I.N.P.S. di Frosinone è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Frosinone, 10 aprile 2002

Il direttore provinciale: NECCI

02A05330

DECRETO 11 aprile 2002.

Nomina di un componente del comitato I.N.P.S. di Livorno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 6/INPS2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno per il quadriennio 2001/2005;

Vista la nota dell'8 marzo 2002 con la quale il sig. Vito Marchiani, già componente del comitato I.N.P.S. di Livorno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 20 marzo 2002, con la quale la U.I.L. - camera sindacale provinciale di Livorno, designa il sig. Giovanni Baiocco in sostituzione del sig. Vito Marchiani;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Giovanni Baiocco è nominato componente del comitato I.N.P.S. di Livorno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 11 aprile 2002

Il direttore provinciale: PASCARELLA

02A05356

DECRETO 11 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 46 che disciplina il contezioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 3 del 23 gennaio 1998 di ricostituzione della speciale commissione artigiani;

Visto il decreto n. 2 del 23 gennaio 1998 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) associazione provinciale Pesaro e Urbino;

Associazione degli artigiani (confartigianato) di Pesaro e Urbino;

Confederazione autonoma sindacati artigiani (C.A.S.A.) di Pesaro e Urbino;

Associazione libere imprese - Confederazione libere associazioni artigiane italiane (ALI - CLAAI);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri, stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A.;

Confartigianato;

C.A.S.A.;

A.L.I. - C.L.A.A.I.

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Vitali Giorgio;
2. Sanchi Agostino;
3. Urani Marzia;
4. Tarini Dea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione artigiani, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 11 aprile 2002

Il direttore provinciale: DELLA SANTINA

02A05379

DECRETO 11 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di presentazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto n. 2/1998 del 23 gennaio 1998 del direttore dell'U.P.L.M.O. di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Visto il decreto n. 4/1998 del 23 gennaio 1998 del direttore dell'U.P.L.M.O. di ricostituzione della specoale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - federazione provinciale Pesaro;

Confederazione italina agricoltori (C.I.A.) di Pesaro;

Federazione impresa familiare coltivatrice - aderente all'unione provinciale degli agricoltori di Pesaro;

COPAGRI;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri, stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Coldiretti;

C.I.A.;

Impresa familiare coltivatrice;

Copagri.

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Ortolani Aldo;
2. Sassi Stefano;
3. Polverari Fulvio;
4. Pucci Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 11 aprile 2002

Il direttore provinciale DELLA SANTINA

02A05380

DECRETO 11 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti esercenti attività commerciali nella speciale commissione comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88789;

Visto il decreto n. 2 del 23 gennaio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro;

Visto il decreto n. 5/1998 del 23 gennaio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro di ricostituzione della speciale commissione esercenti attività commerciali;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Associazione dei commercianti e del turismo (confcommercio) della provincia di Pesaro e Urbino;

Confederazione italina esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (confesercenti) della provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione; che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri, stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risulteranno maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio;

Confesercenti.

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro, le seguenti persone:

1. Tomassini Marco;
2. Scola Luciano;
3. Bertozzi Sandra;
4. Della Fornace Elio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

La speciale commissione esercenti attività commerciali, composta come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Pesaro, 11 aprile 2002

Il direttore provinciale: DELLA SANTINA

02A05381

DECRETO 11 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale vengono impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione I, protocollo n. 1/538 AG 8/47 del 1° settembre

1987, con la quale vengono forniti elementi e impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della «maggiore rappresentatività»;

Viste le note del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III - protocollo n. 14073/8P/RS.EV.40 del 28 giugno 1989 e n. 13840/91 RS.EV.40 del 20 maggio 1991, con le quali vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III, protocollo n. 0l42556/95/RS.EV.30 del 6 settembre 1995, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine al grado di rappresentatività delle organizzazioni stesse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale, divisione III, n. 31/89 del 14 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni circa la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. di cui alla legge n. 88/1989 succitata;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro n. 2/98 del 23 gennaio 1998 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Pesaro e Urbino, e rilevata la necessità di dover procedere alla ricostituzione del detto comitato ai sensi della normativa sopra richiamata;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 maggio 1991 di attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 241/1990;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Pesaro;

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Pesaro;

Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Pesaro;

Unione generale del lavoro (U.G.L.) di Pesaro;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA-FNDAI)

Assindustria di Pesaro e Urbino;

Associazione piccole e medie industrie Pesaro--Urbino (A.P.I.);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione nazionale artigianato di Pesaro (C.N.A.);

Confartigianato di Pesaro e Urbino;

Confederazione autonoma sindacati artigiani di Fano (C.A.S.A.);

Associazione commercio turismo servizi Pesaro (Confcommercio);

Confesercenti Pesaro;

Associazione bancaria italiana (A.B.I.);

Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro;

Confederazione produttori agricoli di Pesaro (COPAGRI);

Unione provinciale degli agricoltori di Pesaro;

Confederazione italiana agricoltori Pesaro (C.I.A.);

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Pesaro e Urbino, in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale e rilevato che tali settori possono essere individuati in agricoltura, industria, commercio e servizi;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questo ufficio;

Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano - maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Pesaro;

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Pesaro;

Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Pesaro;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

per i datori di lavoro:

Assindustria della provincia di Pesaro e Urbino;

Unione provinciale agricoltori di Pesaro;

Confartigianato della provincia di Pesaro e Urbino;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti di Pesaro;

Confcommercio della provincia di Pesaro e Urbino;

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) associazione provinciale di Pesaro e Urbino;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che fanno parte del comitato provinciale dell'I.N.P.S.:

il direttore della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il comitato provinciale di cui al primo comma, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda:

Spaccazzocchi Riccardo;

Gambarara Maria;

Longhin Loredana;

Mengucci Lino;

Simoncini Gabriele;

Taddei Leo;

Fucili Sabina;

Rossi Dante;

Morena Angelo;

Pierpaoli Melezio;

Capoccia Enrico;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Ottaviani Michele;

Bernabucci Denis;

Bastianelli Learco;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Bracci Falzetti Teresa;

Giovanetti Liviano;

Dolci Alberto;

membri di diritto:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino;

direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato, composto come sopra, ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Pesaro, 11 aprile 2002

p. *Il direttore provinciale:* DELLA SANTINA

02A05378

DECRETO 12 aprile 2002.

Sostituzione di un componente del comitato I.N.P.S. di Perugia, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 27 dicembre 2001, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 2 aprile 2002 con la quale il sig. Michele Di Toro rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 2 aprile 2002 della CGIL di Perugia con la quale si comunica la sostituzione del sig. Michele Di Toro con il sig. Maurizio Ceccarani;

Decreta:

Il sig. Maurizio Ceccarani, nato a Valfabbrica (Perugia) il 9 gennaio 1953 ed ivi residente in via Marconi n. 4, è nominato componente del comitato I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del sig. Michele Di Toro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 12 aprile 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A05288

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Punto Verde», di Clusone.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 ottobre 1982 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Punto Verde», con sede in Clusone (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Ferraroli Gianbattista è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto non ultimata la procedura liquidatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 22 maggio 2000 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La dr. Giovanni Battista Rota, nato a Clusone (Bergamo) il 30 novembre 1943, con studio sito in Bergamo, via Monte Sabotino n. 2, è nominato liquidatore della società cooperativa «Punto Verde» con sede in Clusone (Bergamo), costituita in data 29 marzo 1982 per rogito del notaio dott. Adriano Sella, iscritta al registro ditte con il n. 199931, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Ferraroli Gianbattista.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05306

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pulisan cooperativa sociale a r.l.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Pulisan cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bolgare (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Marquez De La Plata Romanoff Gabriel Ivan è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 31 ottobre 2001 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La dottoressa Miriam Asperti, nata a Pavia il 26 giugno 1968, con studio sito in Alzano Lombardo (Bergamo), è nominata liquidatore della società cooperativa Pulisan cooperativa sociale a r.l. con sede in Bolgare (Bergamo), costituita in data 9 maggio 1995 per rogito del notaio dott. Dario Ambrosini, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 285623 di Repertorio Economico Amministrativo, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Marquez De La Plata Romanoff Gabriel Ivan.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05305

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione», in Almè.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE E DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 luglio1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.», con sede in Almè (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Cavinato Stefano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 29 gennaio 2002 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La dottoressa Miriam Aspetti, nata a Pavia il 26 giugno 1968, con studio sito in Alzano Lombardo (Bergamo), è nominata liquidatore della società cooperativa «Consorzio Orobico Coop. di Abitazione a r.l.» con sede in Almè (Bergamo), costituita in data 8 aprile 1982 per rogito del notaio dott. G. B. Anselmo, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 200792 di repertorio economico amministrativo, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Cavinato Stefano.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05326

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Oasi Madonna della Neve», in Foppolo.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 30 dicembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Oasi Madonna della Neve società cooperativa a r.l.», con sede in Foppolo (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Berera Giuseppe è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 22 maggio 2000 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Oasi Madonna della Neve società cooperativa a r.l.», con sede in Foppolo (Bergamo), costituita in data 13 novembre 1986 per rogito del notaio dott. G. F. Ghisalberti, iscritta al registro ditte con il n. 232285, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Berera Giuseppe.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05325

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Monte Vaccareggio a r.l.», in Dossena.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 aprile 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Monte Vaccareggio a r.l.», con sede in Dossena (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. De Cassan Loris è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle frazioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 22 maggio 2000 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli, n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Monte Vaccareggio a r.l.», con sede in Dossena (Bergamo), costituita in data 6 agosto 1974, per rogito del notaio dott. G. F. Ghisalberti, iscritta al registro ditte con il n. 152025, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. De Cassan Loris.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05324

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Intarsiatori Trevigliesi C.I.T. a r.l.», in Treviglio.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 5 novembre 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Intarsiatori Trevigliesi C.I.T. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Ubiali Pierluigi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, in quanto mai attivata la procedura liquidatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidato di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 22 maggio 2000 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Intarsiatori Trevigliesi C.I.T. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 8 maggio 1979 per rogito del notaio dott. G. B. Anselmo, iscritta al registro ditte con il n. 177303, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Ubiali Pierluigi.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05323

DECRETO 15 aprile 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Fattoria Sociale Sant'Andrea S.C.A.R.L.», in Albino.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 18 novembre 1977 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Fattoria Sociale Sant'Andrea S.C.A.R.L.», con sede in Albino (Bergamo), è stata sciolta ed il sig. Rocchetti Giuseppe, è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 31 ottobre 2001 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Rota nato a Clusone (Bergamo) il 30 novembre 1943, con studio sito in Bergamo, via Monte Sabotino n. 2, è nominato liquidatore della società cooperativa «Fattoria Sociale Sant'Andrea

S.C.A.R.L.», con sede in Albino (Bergamo), costituita in data 19 dicembre 1973 per rogito del notaio dott. Anselmo, iscritta al registro ditte con il n. 148476, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Rocchetti Giuseppe.

Bergamo, 15 aprile 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A05322

DECRETO 15 aprile 2002.

Ricostituzione delle commissioni speciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. modificativa ed integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1970, n. 639;

Visto l'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 6/INPS2001 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno per il quadriennio 2001/2005;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo delle commissioni speciali;

Visti gli atti istruttori esperiti per la ricostituzione dell'attuale comitato I.N.P.S.;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Preso atto che la Confcommercio, opportunamente interpellata con nota protocollo n. 1467 del 18 febbraio 2002, non ha provveduto entro trenta giorni dalla richiesta alla designazione dei propri rappresentanti, così come previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970,

Ritenuto di dover procedere d'ufficio alla nomina dei suddetti rappresentanti;

Decreta:

Sono ricostituite, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Livorno, le commissioni speciali di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composti:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Masini Andrea - presidente - rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel comitato I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Livorno - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello stato della provincia di Livorno - membro di diritto;

sig. Collu Elvio - rappresentante C.I.A.;

sig. Fantacci Mirello - rappresentante C.I.A.;

dott. Claudio Nobili - rappresentante coldiretti;

rag. Mauro Panicucci - Unione provinciale agricoltori.

Commissione speciale artigiani

sig. Ciaponi Giovacchino - presidente - rappresentante degli artigiani nel comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Livorno - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello stato della provincia di Livorno - membro di diritto;

sig.ra Cacciari Graziella - rappresentante C.N.A.;

sig.ra Lapi Grazia - rappresentante C.N.A.;

sig. Mantovani Giovanni - rappresentante C.N.A.;

Sig. Pantera Renato - rappresentante C.N.A.;

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

sig. Nemo Franco - presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali nel comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Livorno - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello stato della provincia di Livorno - membro di diritto;

sig.ra Orsucci Maria Giovanna rappresentante Confcommercio;

sig. Capodicasa Giuseppe - rappresentante Confcommercio;

sig. Pellegrini Giancarlo - rappresentante Confesercenti;

sig. Brilli Roberto - rappresentante Confesercenti.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso al Tar della Toscana con le modalità previste dalla legge da chiunque ne abbia interesse.

Livorno, 15 aprile 2002

Il direttore provinciale: PASCARELLA

02A05357

DECRETO 17 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FERRARA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto ancora che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attivata una preliminare indagine rivolta, attraverso idonei strumenti di verifica, ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo il principio costituzionale del pluralismo partecipativo; tale indagine è già stata ampiamente illustrata nel decreto di ricostituzione del comitato provinciale;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva, che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Confcommercio - Associazione commercianti - Commercio turismo servizi di Ferrara;

Confesercenti - Federazione esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi di Ferrara;

Ritenuto infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato stesso, i signori:

Venturoli Giampiero, Confcommercio ASCOM Ferrara, nato il 5 maggio 1964;

Gibelli Graziano, Confcommercio ASCOM Ferrara, nato il 17 luglio 1945;

Canella Giuliana, Confesercenti - Federazione di Ferrara, nata il 30 marzo 1934;

Pincelli Alberto, Confesercenti - Federazione di Ferrara, nato il 23 aprile 1935.

Art. 2.

La commissione speciale durerà in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 17 aprile 2002

Il dirigente: DE ROGATIS

02A05332

DECRETO 17 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresntante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FERRARA

Vista a legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto ancora che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro:

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attivata una preliminare indagine rivolta, attraverso idonei strumenti di verifica, ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo; tale indagine è già stata ampiamente illustrata nel decreto di ricostituzione del comitato provinciale;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva, che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Coldiretti - Federazione provinciale di Ferrara;

Unione degli agricoltori - Unione provinciale degli agricoltori di Ferrara aderente alla Confagricoltura;

C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori - provincia di Ferrara.

Ritenuto infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato stesso, i signori:

Rocca Cinzia - Federazione provinciale coltivatori diretti, nata il 30 aprile 1957;

Galliera Sandra - Federazione provinciale coltivatori diretti, nata il 13 maggio 1953;

Casari Giorgia - Unione provinciale degli agricoltori, nata il 29 ottobre 1946;

Bentivoglio Leonardo - Confederazione italiana agricoltori, nato il 27 marzo 1959.

Art. 2.

La commissione speciale durerà in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubbticato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 17 aprile 2002

Il dirigente: De Rogatis

02A05382

DECRETO 17 aprile 2002.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FERRARA

Vista a legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 5/02 del 17 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni di categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti, ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla costituenda commissione, ivi compreso quello riservato di diritto al presidente della commissione stessa;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto ancora che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attivata una preliminare indagine rivolta, attraverso idonei strumenti di verifica, ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività, sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo; tale indagine è già stata ampiamente illustrata nel decreto di ricostituzione del comitato provinciale;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva, che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

C.N.A. - Associazione provinciale di Ferrara;

Confartigianato della provincia di Ferrara;

Ritenuto infine, che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richie-

sta di questa direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante degli agricoltori, in seno al comitato stesso, i signori:

De Rogatis Miriam - C.N.A. - Associazione provinciale di Ferrarai, nata il 12 luglio 1971;

Rossi Alberto - C.N.A. - Associazione provinciale di Ferrara, nato il 27 maggio 1948;

Marangoni Andrea - Confartigianato della provincia di Ferrara, nato il 23 gennaio 1961;

Pellegatti Vittorio - Confartigianato della provincia di Ferrara, nato il 6 luglio 1942.

Art. 2.

La commissione speciale durerà in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 17 aprile 2002

Il dirigente: DE ROGATIS

02A05383

DECRETO 17 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto n. 6/98 del 13 marzo 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ferrara per il quadriennio 1998 - 2002;

Considerato che, essendo scaduto il previsto termine di durata, occorre procedere alla ricostituzione del comitato stesso;

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, con la quale sono state impartite direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. e forniti criteri per quanto attiene il rapporto proporzionale e la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - divisione terza - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 88/1989 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione terza - n. 14/1995, protocollo n. 12035/1995 dell'11 gennaio 1995, concernente la «rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale»;

Visti gli orientamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 6 marzo 1974 e n. 30 del 26 febbraio 1990) e della Corte di cassazione in materia di effettiva rappresentatività;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione:

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attivata una preliminare indagine rivolta, attraverso idonei strumenti di verifica, ad accertare il requisito della maggiore rappresentatività sulla base dell'effettiva operatività delle associazioni, garantendo, nel contempo, il principio costituzionale del pluralismo partecipativo, la predetta indagine ha riguardato in particolare:

ampiezza e diffusione delle strutture operative ed organizzative dell'associazione sindacale;

consistenza numerica degli iscritti alla data del 31 dicembre 2001, distinti per settori produttivi;

attività contrattuali nei singoli anni 1999 - 2000 - 2001;

partecipazione, in ciascuno degli anni indicati al punto precedente, alla trattazione di vertenze individuali e plurime, nonché collettive di lavoro;

l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive, nonché la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, anche sulla base dei dati forniti dalla locale camera di commercio;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale deve essere posta in relazione, sulla base dei dati forniti dall'I.N.P.S., dalla C.C.I.A.A., territorialmente competenti, e dei dati acquisiti da questa direzione provinciale del lavoro all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Considerato che dalle indicazioni e dai dati predetti si desume - per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate - il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio e servizi (terziario), considerati nell'accezione del citato art. 49 della legge n. 88/1989, rispetto ai restanti settori indicati nello stesso art. 49;

Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle stesse a livello locale;

Considerato inoltre, che ai sensi del penultimo comma, dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che la composizione del comitato provinciale I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare, per la presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Ferrara, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - delegazione provinciale di Ferrara - (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44 legge n. 88/1989.

Per i datori di lavoro:

Unione degli industriali di Ferrara, aderente alla confindustria;

Unione provinciale agricoltori di Ferrara, aderente alla confagricoltura;

Confcommercio - associazione commercianti - commercio turismo servizi - di Ferrara.

Per i lavoratori autonomi:

Federazione nazionale coltivatori diretti di Ferrara;

Confederazione nazionale dell'artigianato - associazione provinciale di Ferrara;

Confcommercio - associazione commercianti - commercio turismo servizi - di Ferrara.

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato in ambito provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale a seguito di formale richiesta diquesta direzione nella quale, peraltro, si rappresentava l'esigenza che i designati non si trovassero in condizioni di incompatibilità tale da ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della costituzione;

Visto in particolare l'art. 44, comma primo, punto 4) della legge n. 88/1989 citata, che prevede quale membro di diritto del comitato il dirigente della direzione provinciale del lavoro;

Considerato infine, che fanno altresì parte di diritto del comitato provinciale dell'I.N.P.S., ai sensi del citato art. 44, comma 1, punto 5) e 6):

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

A) del settore industria:

1) Bolognesi Angelo, CGIL, nato il 19 dicembre 1950;

2) Bruciaferri Lorenzo, CGIL, nato il 23 aprile 1952;

3) Dal Ben Fulvio, CISL, nato il 25 gennaio 1943;

4) Gozzi Giorgio Albano, UIL, nato l'8 febbraio 1943;

B) del settore agricoltura:

5) Guerra Rossano, CGIL, nato il 3 marzo 1950;

6) Carli Gianni, CISL, nato il 2 dicembre 1938;

7) Merli Gianni, UIL, nato il 21 ottobre 1943;

C) del settore commercio e servizi:

8) Stancari Francesco, CGIL, nato il 23 aprile 1948;

9) Campini Claudio, CGIL, nato il 28 maggio 1946;

10) Busi Giovanni, CISL, nato il 18 dicembre 1937;

D) dirigenti d'azienda:

11) Rossi dott. Alberto, Cida, nato l'8 aprile 1940.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

A) del settore industria:

1) Pirazzoli dott. Giacomo, Unione industriali, nato il 22 luglio 1969;

B) del settore agricoltura:

2) Bellettini dott. Claudio, Unione agricoltori, nato il 4 luglio 1954;

C) del settore commercio e servizi:

3) Regina avv. Paolo Domenico, ASCOM, nato l'11 luglio 1959;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

A) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Tagliati dott. Valeriano, Coldiretti, nato il 13 settembre 1958;

B) Artigiani:

2) Ciatti Ughetta, CNA, nata il 5 febbraio 1954;

C) Esercenti attività commerciali:

3) Mignozzi Francesco, ASCOM, nato il 9 giugno 1930.

Membri di diritto:

1) Il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Ferrara;

2) Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Ferrara;

3) Il dirigente della sede provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato durerà in carica quattro anni dalla data di costituzione.

Art. 3.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo entro trenta giorni, al Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

Ferrara, 17 aprile 2002

Il dirigente: DE ROGATIS

02A05331

DECRETO 17 aprile 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visti i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000 con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo colleggiale presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona - corso Campi, 8;

Atteso che di detta commissione fa parte, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Paolo Bertolotti - componente supplente;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota dell'8 marzo 2002 con la quale la Libera associazione artigiani di Cremona designa il sig. Massimo Rossini quale sostituto del sig. Paolo Bertolotti;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Massimo Rossini viene nominato componente supplente della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Cremona, ora operante presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona (corso Campi n. 8) in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Paolo Bertolotti dimessosi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 17 aprile 2002

Il direttore provinciale: FILOSA

02A05334

DECRETO 19 aprile 2002.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974, e successive modifiche, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento;

Vista la nota della Confindustria di Benevento del 18 aprile 2002, con la quale si comunicano le dimissioni del componente effettivo della predetta organizzazione, Lastaria Francesco, e contestualmente il nominativo del sostituto nella predetta commissione, nella persona di La Brocca Vincenzo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo La Brocca, nato 9 aprile 1959, residente in Benevento, via Torretta, 25, è nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A05415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 7 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cuneo. (Determinazione n. 34/D/02).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l' art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 16 aprile 2002, prot. 122734, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasloco dello stesso nella nuova sede di via B. G. Bongioanni, n. 32;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 24 aprile 2002, prot. n. 338/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

i giorni dal 9 al 12 aprile 2002.

Regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A05992

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 aprile 2002.

Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. (Deliberazione n. 63/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2002;

Premesso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), sulle basi di bilanci certificati;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 10/1991;

la legge n. 481/1995;

i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948, recante norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);

le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data febbraio 2000;

la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00, recante disposizioni alla Cassa conguaglio in materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori (di seguito: delibera n. 132/00);

la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 recante disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.a.;

la nota dell'Autorità del 27 febbraio 2001, (prot. Autorità n. PB/M01/368/md), con cui gli uffici della medesima Autorità hanno comunicato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico che le istruttorie di cui alla delibera n. 132/00 richiedevano di essere approfondite ed integrate da parte della medesima Cassa conguaglio (di seguito: nota dell'Autorità 27 febbraio 2001);

Viste:

le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) all'Autorità 12 giugno 1997 (prot. n. 384), 24 novembre 1997 (prot. n. RIS 699), 18 febbraio 1998 (prot. n. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. n. RIS 122);

la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 13 dicembre 2000 (prot. n. 2041, prot. Autorità n. 016356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 13 dicembre 2000);

la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 5 dicembre 2001, (prot. n. 2031) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 5 dicembre 2001);

la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 4 febbraio 2002. (prot. n. 0104) (di seguito: comunicazione della Cassa conguaglio 4 febbraio 2002);

la comunicazione della Cassa conguaglio all'Autorità 15 marzo 2002 (prot. n. 383);

Considerato che:

la deliberazione n. 48/98 è stata annullata con le sopra richiamate sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, tutte depositate in data 5 febbraio 2000, con la motivazione che nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, «ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente»;

con comunicazione della Cassa conguaglio 13 dicembre 2000 la medesima Cassa conguaglio ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, effettuate tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 132/00;

con la comunicazione della Cassa conguaglio del 5 dicembre 2001, sono state trasmesse all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a sei imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:

SIE Isola del Giglio;

SEP Isola di Ponza;

Impresa industrie elettriche Germano;

SEL Lipari;

SEA Isola di Favignana;

ICEL Isola di Levanzo;

con la comunicazione della Cassa conguaglio 4 febbraio 2002, sono state trasmesse all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a due imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, ed in particolare:

SNIE Nola;

SIPPIC Capri;

dall'analisi della documentazione trasmessa dalla Cassa conguaglio con le predette comunicazioni 5 dicembre 2001 e 4 febbraio 2002 è emersa la necessità di procedere ad alcuni approfondimenti istruttori;

con la comunicazione della Cassa conguaglio 15 marzo 2002, sono stati trasmessi all'Autorità gli approfondimenti istruttori richiesti;

Ritenuto opportuno che:

l'Autorità determini le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le quali si dispone della necessaria documentazione;

la determinazione delle nuove aliquote di integrazione provvisoria si applichi con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Ritenuto altresì opportuno rinviare la determinazione delle nuove aliquote di integrazione provvisoria per l'impresa elettrica SEA Favignana ad ulteriori approfondimenti istruttori da compiersi da parte della Cassa conguaglio;

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ciascuna delle imprese sotto elencate, per ogni kWh venduto, come rappresentato nella allegata tabella 1.

2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel di cui alla tabella 1, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 18 aprile 2002

Il presidente: Ranci

TABELLA 1

Aliquote dell'integrazione spettante ad imprese elettriche minori
non trasferite all'Enel per gli anni 1991-1998 (importi in centesimi di euro kWh)

IMPRESA	ANNI							
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ICEL Levanzo	51,73	63,62	62,79	64,89	67,34	71,70	89,33	88,18
Ind. Germano Tremiti	29,27	30,14	32,44	30,35	32,43	33,95	37,47	36,56
SEL Lipari	9,90	10,03	9,45	8,05	9,17	11,84	10,78	9,30
SEP Ponza	19,05	20,95	20,45	19,17	19,37	20,26	20,16	19,14
SIE Giglio	25,10	24,18	24,11	25,01	25,95	26,71	29,90	26,08
SIPPIC Capri	18,29	18,75	19,83	17,72	16,85	18,08	16,70	17,03
SNIE Nola	13,97	10,33	12,76	9,26	9,61	13,10	11,32	11,38

02A05300

DELIBERAZIONE 18 aprile 2002.

Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione del gas per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali. (Deliberazione n. 64/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2002;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlla che vengano rispettati i provvedimenti da essa emanati;

con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e per la fornitura ai clienti del mercato vincolato e all'art. 11, comma 11.2, ha previsto che, fino alla determinazione dei tassi di variazione Y_1, Y_2 e Y_3, sono riconosciuti nelle tariffe i costi sostenuti dall'impresa di distribuzione del gas per interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali (di seguito richiamati anche come interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali) mediante un tasso di variazione Y che sostituisce i precedenti tassi di variazione Y_1, Y_2 e Y_3 fino alla loro determinazione da parte dell'autorità;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001 recante individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nel supplemento ordinario, n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001;

la deliberazione n. 237/00;

Considerato che:

in data 29 giugno 2001 è stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 giugno 2001, n. 4659/01, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità n. 237/00; e che la parte richiamata in premessa della presente deliberazione non è stata oggetto della predetta pronuncia ed è, pertanto, valida;

sono giunte all'Autorità da parte di numerose imprese di distribuzione del gas richieste di riconoscimento in tariffa dei costi relativi ad interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali;

la maggior parte di tali richieste non era corredata da documentazione giustificativa idonea ai sensi della deliberazione n. 237/00;

i costi di cui le imprese di distribuzione del gas hanno richiesto il riconoscimento in tariffa sono stati calcolati dalle stesse imprese su base previsionale;

con nota del 2 agosto 2001 (prot. n. CDM/-M01/1642) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alle imprese di distribuzione del gas di cui al primo alinea informazioni circa gli interventi predisposti, le modalità di realizzazione e la determinazione dei relativi costi;

Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 237/00, i costi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali sono riconosciuti nelle tariffe relative all'anno termico 2001-2002 qualora:

possa essere resa disponibile, in seguito a richiesta dell'Autorità, adeguata documentazione relativa a modalità, contenuti e costi degli interventi effettuati;

gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano stati realizzati nell'anno termico 2001-2002;

gli interventi riguardino esclusivamente la sicurezza di impianti gas dei clienti finali;

gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali siano conformi alle regole e norme tecniche vigenti;

i costi siano attestati da fatture o documenti contabili chiaramente riconducibili agli interventi stessi;

dai costi siano stati detratti di eventuali contributi di soggetti terzi, sia privati che pubblici;

Ritenuto che sia opportuno:

fornire criteri ai fini del riconoscimento in tariffa dei costi degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali di cui in premessa e fissare modalità di registrazione e comunicazione degli stessi costi;

conguagliare i soprarichiamati costi, se inferiori a consuntivo a quelli approvati dall'Autorità, con quelli effettivamente sostenuti dalle imprese di distribuzione; e che, in tali circostanze, si renda necessaria, la definizione di modalità di conguaglio;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito richiamata come deliberazione n. 237/00) e le seguenti definizioni:

a) intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali è l'intervento di promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali, ivi compreso il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi di utilizzazione a gas alimentati dagli impianti dei clienti finali o il finanziamento anche parziale dei costi sostenuti per la messa a norma degli impianti dei clienti finali;

b) impianto del cliente finale è, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, considerato dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove è installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

c) tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali è il tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali in base agli effetti sull'impianto del cliente finale; ai fini del presente provvedimento sono previsti due tipi di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali:

(i) diretto sull'impianto del cliente finale, che consiste in operazioni di verifica della conformità dell'impianto del cliente finale alle norme tecniche vigenti Uni-Cig e Cei (di seguito richiamate come norme tecniche vigenti) o in altre operazioni che comportano il finanziamento anche parziale dei costi di sostituzione di apparecchi utilizzatori a gas dei clienti finali con apparecchi utilizzatori a gas aventi caratteristiche superiori ai fini della sicurezza e della messa a norma degli impianti dei clienti finali;

(ii) indiretto, quando l'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali non è compreso nel precedente tipo;

d) titolare di ambito è l'esercente che svolge l'attività di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato in tutte le località dell'ambito tariffario o, in caso di più esercenti operanti nello stesso ambito, l'esercente con il maggior numero di clienti finali o l'esercente al quale più enti locali affidano l'attività di cui sopra.

Art. 2.

Criteri di riconoscimento degli interventi di promozione per la sicurezza di impianti dei clienti finali

2.1 Ai fini del riconoscimento dei costi secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 237/00, gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti dal titolare di ambito devono:

a) essere realizzabili nell'anno termico a cui si riferisce la proposta tariffaria;

b) riguardare esclusivamente la sicurezza degli impianti dei clienti finali;

c) essere conformi alle norme tecniche vigenti;

d) essere documentabili attraverso fatture o documenti contabili che dimostrino l'attuazione dei medesimi interventi.

Art. 3.

Modalità di richiesta di riconoscimento degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali

3.1 Ai fini dell'approvazione preventiva degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti, il titolare di ambito presenta all'Autorità, contestualmente alla proposta tariffaria, una relazione concernente gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali nella quale il titolare indica le modalità previste per la loro realizzazione e determina in via preventiva i costi per i quali viene richiesto il riconoscimento in tariffa.

Art. 4.

Realizzazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali proposti

4.1 Il titolare di ambito sceglie i clienti finali ai quali destinare gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali in modo non discriminatorio.

4.2 Nel caso di interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretti, il titolare di ambito non può richiedere in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 anche l'eventuale riconoscimento dei costi relativi a interventi per la promozione dell'efficienza energetica di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinano n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001.

4.3 Nel caso di interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretti, il titolare di ambito non può richiedere in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 anche l'eventuale copertura dei costi prevista dal regolamento che l'Autorità intende emanare ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

Art. 5.

Obblighi di registrazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzati

5.1 Il titolare di ambito predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare i dati e le informazioni concernenti gli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali.

5.2 Il titolare di ambito per ogni intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzato registra:

a) il codice identificativo del tipo di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali;

b) gli elementi dei documenti contabili, che consentono di identificare l'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali, e di accertare l'impegno finanziario sostenuto nella sua realizzazione;

c) nel caso di finanziamento dei costi di sostituzione di apparecchi utilizzatori a gas dei clienti finali, gli elementi che attestano l'effettuazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali nel rispetto delle norme tecniche vigenti;

d) gli elementi atti ad individuare gli eventuali contributi ricevuti da terzi;

e) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali diretto:

(i) gli elementi atti ad identificare il cliente finale;

(ii) gli elementi atti ad identificare l'ubicazione dell'impianto del cliente finale;

(iii) la data di effettuazione dell'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali;

(iv) nel caso di verifica della conformità dell'impianto del cliente finale alle norme tecniche vigenti, la copia del verbale rilasciato al cliente finale dopo la verifica dal personale incaricato della verifica stessa da parte del titolare di ambito;

f) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali indiretto:

(i) la data o il periodo di realizzazione dell'intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali;

(ii) nel caso di opuscoli, inserzioni su organi di stampa, o in generale nel caso di testi scritti o di audiovisivi, la copia del materiale fatto pervenire ai clienti o comunque diffuso;

(iii) nel caso di utilizzo di supporti informatici o telematici, la copia materiale del diffuso;

(iv) nel caso di corsi di aggiornamento ad operatori esterni, la copia del materiale didattico utilizzato;

(v) nel caso di intervento per la sicurezza di impianti dei clienti finali indiretto e non compreso in una delle lettere precedenti, gli elementi informativi atti ad individuare la natura dello stesso intervento.

5.3 Il titolare di ambito mantiene aggiornate le informazioni e i dati di cui al comma 5.2, ne assicura la verificabilità e l'accessibilità per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.

Art. 6.

Obblighi di comunicazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali realizzati

6.1 In relazione agli interventi di cui al precedente art. 4, il titolare di ambito che abbia proposto interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.1, trasmette all'Autorità entro il 30 settembre successivo all'anno termico di competenza una dichiarazione che:

a) attesti per ogni tipo di intervento l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti;

b) attesti per gli interventi di cui alla precedente lettera il pieno rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2.1.

6.2 I costi di cui al precedente comma 6.1, devono essere depurati di eventuali contributi di terzi, pubblici e privati.

Art. 7.

Modalità di conguaglio dei costi riconosciuti in via preventiva

7.1 Nel caso in cui l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi per la sicurezza di impianti dei clienti finali di cui all'art. 6, comma 6.1, sia superiore all'importo indicato dal titolare di ambito in via previsionale nella proposta tariffaria, i maggiori costi sostenuti per la realizzazione degli interventi restano a carico del titolare medesimo.

7.2 Nel caso in cui l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi sostenuti di cui all'art. 6, comma 6.1 sia inferiore all'importo indicato dal titolare di ambito in via previsionale nella proposta tariffaria, il titolare di ambito provvede, entro il 30 settembre successivo all'anno termico di competenza, ad accreditare a ciascun cliente finale attivo un importo pari al prodotto di un coefficiente D, come di seguito definito, per il volume di gas consumato dal cliente stesso nell'anno termico al quale si riferiscono gli interventi. D è espresso in euro/MJ, ed è calcolato come:

$$D = \frac{VRD(P) - VRD(F)}{V}$$

dove VRD(P) è il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione calcolato in via preventiva per l'anno termico di competenza, VRD(F) è il valore del vincolo

sui ricavi di distribuzione ricalcolato, con riferimento allo stesso anno termico di competenza, per tenere conto dei costi a consuntivo di cui all'art. 6, comma 6.1, e V è il volume totale di gas venduto, espresso in MJ, nell'anno termico precedente a quello di competenza.

7.3 Per l'anno termico 2001-2002 il coefficiente vale:

$$D_{2001} = \frac{VRD(P)_{2001} - VRD(F)_{2001}}{V}$$

dove $VRD(P)_{2001}$ è il valore del vincolo sui ricavi di distribuzione calcolato in via preventiva per l'anno termico 2001-2002, $VRD(F)_{2001}$ è il valore ricalcolato, con riferimento all'anno termico 2001-2002, per tenere conto dei costi a consuntivo di cui all'art. 6, comma 6.1, e V è il volume totale del gas venduto, espresso in MJ, nell'anno base.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

8.1 Il presente provvedimento vale fino all'anno termico precedente a quello per il quale l'Autorità definisce i tassi di variazione Y_1, Y_2 e Y_3 di cui all'art. 11, comma 11.2, della deliberazione n. 237/00.

8.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Milano, 18 aprile 2002

Il presidente: RANCI

02A05333

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Autorizzazione alla società SARA Assicurazioni S.p.a., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza. (Provvedimento n. 2079).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Sara Assicurazioni S.p.a., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, via Po n. 20, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 14 marzo 2002 con la quale la Sara Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 aprile 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Sara Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Sara Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Po n. 20, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: FOGLIA

02A05253

PREFETTURA DI ISERNIA

DECRETO 22 marzo 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005.

IL PREFETTO

Considerato che il 21 giugno 2002 scade, per compiuto triennio, la commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative, per cui occorre provvedere alla sua ricostituzione, a norma dell'art. 26 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolari n. 47/2952 del 31 maggio 1951 e n. 923 del 2 febbraio 1963, in conformità delle quali occorre preventivamente raggruppare in categorie le varie sezioni in cui si articola il registro prefettizio delle cooperative e, quindi, determinare per ciascuna categoria il numero dei rappresentanti da eleggere in seno alla predetta commissione;

Visto il parere all'uopo espresso dalla stessa commissione provinciale nella seduta del 20 marzo 2002;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285), la legge 2 aprile 1951, n. 302, la legge 17 febbraio 1971, n. 127 ed il regolamento per le cooperative, approvate con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

Sono indette le elezioni di cinque membri effettivi e di due supplenti della ricostituenda commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative della provincia di Isernia, per il triennio 2002-2005.

A tal fine le cooperative iscritte alla data del presente decreto nel relativo registro prefettizio, sono raggruppate nelle seguenti quattro categorie:

1ª categoria: cooperative di produzione e lavoro con ottantasette cooperative iscritte;

2ª categoria: cooperative sociali con ventitre cooperative iscritte;

3ª categoria: cooperative agricole con trentasette cooperative iscritte;

4ª categoria: cooperative edilizie, di consumo, di trasporto, di pesca e miste con diciotto cooperative iscritte.

Il numero dei rappresentanti di ciascuna delle predette categorie, da eleggere quali membri effettivi della commissione per il triennio 2002 - 2005 è determinato come segue:

due rappresentanti per la 1ª categoria;
un rappresentante per la 2ª categoria;
un rappresentante per la 3ª categoria;
un rappresentante per la 4ª categoria.

I due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte le cooperative iscritte nel registro prefettizio.

Lo scrutinio delle schede per le elezioni sarà effettuato presso la prefettura in adunanza pubblica il giorno 21 giugno 2002 alle ore 10. Saranno ammesse allo scrutinio soltanto le schede pervenute entro il giorno 18 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso all'albo della prefettura per la durata di quindici giorni.

Contro di esso è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non oltre il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni.

Isernia, 22 marzo 2002

Il prefetto: BADALAMENTI

02A05329

PREFETTURA DI CHIETI

DECRETO 28 marzo 2002.

Elezioni di rinnovo della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005.

IL PREFETTO

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002/2005;

Ritenuto pertanto, di dover stabilire la data della elezioni dei cinque componenti effettivi e dei due supplementi del ricostituendo organo collegiale in rappresentanza delle nuove sezioni in cui è suddiviso il registro delle cooperative operanti nell'ambito di questa provincia;

Sentita la commissione in carica che, nelle sedute del 12 marzo e 28 marzo 2002, si è pronunciata in ordine al raggruppamento in categorie delle sezioni di cooperative iscritte al cennato registro ed alla conseguente determinazione del numero dei rappresentanti che ciascuna categoria di cooperative è chiamata ad eleggere nonché sulla possibile data delle elezioni;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 nonché la legge di ratifica con modificazioni 2 aprile 1951, n. 302;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 127 nonché la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 47/2952 del 31 maggio 1951 e n. 84 del 2 febbraio 1963, limitatamente alla procedura ed alle modalità di svolgimento delle elezioni in argomento;

Decreta:

La data delle elezioni dei cinque componenti effettivi e dei due supplementi da chiamare a far parte della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative per il triennio 2002-2005, in rappresentanza delle singole categorie di cooperative iscritte nel registro prefettizio, è fissata per il giorno 20 giugno 2002.

Lo scrutinio avverrà in pubblica adunanza nei locali di questo ufficio territoriale del governo alle ore dodici del giorno citato.

Ai fini di detta elezione, le cooperative iscritte nelle nove sezioni del menzionato registro prefettizio sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei rappresentanti da eleggere:

1. 1ª categoria: agricola - pesca - credito, un rappresentante;

2. 2ª categoria: edilizia - consumo - trasporto, un rappresentante;

3. 3ª categoria: produzione e lavoro - miste - sociali, tre rappresentanti.

I due componenti supplenti saranno eletti cumulativamente da tutte le cooperative registrate nel registro prefettizio.

Si da atto che nessuna cooperativa risulta iscritta alla sezione nona ove sono annotate le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici.

La commissione attualmente in carica, il cui mandato scadrà il 17 giugno 2002, continuerà ad espletare le proprie funzioni sino all'insediamento del ricostituendo collegio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni, al Ministero delle attività produttive da parte delle persone e degli enti indicati nell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

Chieti, 28 marzo 2002

Il prefetto: VACCARO

02A05328

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 aprile 2002 il Ministro segretario di Stato per affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Li Runfu, console generale della Repubblica popolare cinese in Firenze.

In data 16 aprile 2002 il Ministro segretario di Stato per affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michael L. Cappy, console onorario della Repubblica di Grenada in Firenze.

In data 10 aprile 2002 il Ministro segretario di Stato per affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ezio Ardizzi, console onorario di Spagna a Pescara.

In data 12 aprile 2002 il Ministro segretario di Stato per affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Frazzica, console generale onorario del Regno di Svezia a Milano.

Da 02A05272 a 02A05275

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 maggio 2002

Dollaro USA	0,9152
Yen giapponese	115,65
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,62790
Corona svedese	9,2190
Franco svizzero	1,4568
Corona islandese	84,03
Corona norvegese	7,5450
Lev bulgaro	1,9524
Lira cipriota	0,57864
Corona ceca	30,458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,06
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5705
Lira maltese	0,4062
Zloty polacco	3,7685
Leu romeno	30638
Tallero sloveno	224,9307
Corona slovacca	43,085
Lira turca	1319000
Dollaro australiano	1,6605
Dollaro canadese	1,4189
Dollaro di Hong Kong	7,1375
Dollaro neozelandese	1,9767
Dollaro di Singapore	1,6431
Won sudcoreano	1150,04
Rand sudafricano	9,1978

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Pegaso a r.l.», in Polignano a Mare

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Pegaso a r.l.», posizione n. 6934/252366, con sede in Polignano a Mare (costituita per rogito notaio Massimo Cesaroni in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 59099) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05297

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Federico 2000 a r.l.», in Canosa di Puglia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Federico 2000 a r.l., n. posizione 7555, con sede in Canosa di Puglia (costituita per rogito notaio Michele Labriola in data 6 ottobre 1995, repertorio n. 67248) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05301

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cosmopolitan a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Cosmopolitan a r.l. n. posizione 8033, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Francesco Paolo Petrera in data 15 dicembre 1998, repertorio n. 766) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05302

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Alma - piccola società cooperativa a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Alma - piccola società cooperativa a r.l. n. posizione 7878 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Labriola in data 8 novembre 1997, repertorio n. 3514) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05303

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Servizi vari fra mutilati ed invalidi G.ppe Toniolo a r.l.», in Bari.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Servizi vari fra mutilati ed invalidi G.ppe Toniolo a r.l. n. posizione 3325/152803 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Alfredo Polito in data 18 maggio 1977, repertorio n. 67075) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A05304

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spectyl»

Provvedimento n. 51 del 17 aprile 2002

Oggetto: medicinale veterinario «SPECTYL».

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo;

Titolare A.I.C.: VAAS S.p.a., via Siena, 268 - Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101513036;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101513012;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101513024.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Coophavet, B.P. 7 - Saint-Herblon, 44153 Ancenis Cedex-France, anche presso l'officina S.P. Veterinaria S.A. Ctra. De Reus a Vinyols Km 4,1 - 43330 Riudoms (Tarragona) Spagna.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascoformil 200 MP».

Provvedimento n. 52 del 17 aprile 2002

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi «ASCOFORMIL 200 MP».

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente;

Titolare A.I.C.: Ascor chimici s.r.l, via Piana, 265 - Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102738010.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente);

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente: semola glutinata di mais 80g, con nocciola 76 g più poliglicole 4 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05336

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Opticortenol S».

Nella parte del comunicato: «provvedimento n. 30 del 13 marzo 2002», relativo alla specialità medicinale «OPTICORTENOL S» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, pagina 37 ove è indicato A.I.C. n. 101134013 si intende A.I.C. n. 101134017.

02A05337

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Carmignano di Brenta, Grantorto e Termoli.

Con decreto n. 60240 in data 26 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni siti in comune di Carmignano di Brenta e Grantorto in provincia di Padova, distinti nel N.C.T. degli stessi comuni rispettivamente: al foglio n. 17 - mappale 556 (ex mappale 550/1/2) - di mq. 1372, ed al foglio n. 4 - mappale 377 (ex mappale 3 1/2) - di mq. 625, intestati al demanio pubblico dello Stato, non più utili ai fini della bonifica.

Con decreto n. 7529 in data 7 dicembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito nel comune di Termoli in provincia di (Campobasso), già alveo attivo del torrente Sinarca, identificato nel N.C.T. del comune di Termoli al foglio n. 19 - mappale 35 - di mq. 1480, iscritto alla partita 389 con il titolo «Demanio pubblico dello Stato - Ramo bonifica».

02A05385-02A05386

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il commissario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Oristano, visto l'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che occorre sostituire il conservatore del registro delle imprese in quanto trasferito ad altra sede, con deliberazione n. 30 del 6 marzo 2002 ha nominato il segretario generale dott. Giuliano Mannu conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993.

02A05296

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la sottoindicata impresa conserva la propria iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione e la titolarità del marchio, a seguito di annullamento del provvedimento di decadenza, avendo la stessa fornito prova dell'avvenuto pagamento del diritto di rinnovo per l'anno 2001:

marchio: 1102 RM;
ragione sociale: Arte Oro S.n.c. di Valentini Massimiliano;
sede: Ciampino.

02A05426

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia ha nominato, con la deliberazione n. 42 del 12 aprile 2002, conservatore del registro delle imprese il vice segretario generale dott. Antonio Gallo Cantafio, dirigente camerale.

02A05291

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con deliberazione n. 58 del 13 marzo 2002, ha provveduto alla nomina, con decorrenza 1° marzo 2002, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, del conservatore del registro delle imprese nella persona del dott. Roberto Serra - segretario generale dell'ente - in sostituzione del dott. Gian Paolo Sartori, collocato in quiescenza.

02A05289

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 14 febbraio 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 2/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, prima colonna, al primo capoverso delle premesse, dal terzo rigo in poi, dove è scritto: «... 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati ...», leggasi: «... 23 dicembre *1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488*, 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati ...».

02A06023

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651116/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 2 0 *

€ 0,77